

PREVIDENZA

Analisi del Decreto Legge 90/2014

Giuseppe Torzi*

*Novità sulla
“rottamazione”*

Il Decreto-Legge n. 90 del 2014, convertito dalla Legge 114/2014, contiene varie misure in materia di lavoro pubblico; misure riguardanti l'organizzazione della pubblica amministrazione; alcuni interventi urgenti in materia di semplificazione, misure per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici; norme in materia di giustizia, nella direzione di uno snellimento del processo amministrativo e dell'attuazione del processo civile telematico.

In ambito previdenziale, al fine di favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, il Decreto dispone l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio e l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della PA nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici. Il provvedimento, infatti, ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio a partire dal 1° novembre 2014 e pertanto, da tale data, non sarà più possibile per i dipendenti pubblici restare in servizio per il biennio successivo al compimento dell'età pensionabile ed ha previsto il collocamento in pensione d'ufficio a decorrere dal prossimo 1° novembre per i lavoratori che ne stanno usufruendo.

Per quanto attiene invece la risoluzione unilaterale del contratto da parte della PA, in via generale, è previsto che l'istituto non può trovare comunque applicazione prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a una riduzione percentuale del tratta-

mento pensionistico per effetto del pensionamento anticipato (62 anni). Oltre a ciò, è previsto che l'istituto non opera nei confronti dei magistrati e professori universitari e che per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN la risoluzione unilaterale non possa avvenire prima del compimento dei 65 anni di età e non riguarda i dirigenti di struttura complessa.

Per poter procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto l'amministrazione deve motivare adeguatamente in ordine alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta, garantendo, nel contempo, in ogni caso la funzionalità dei servizi. I destinatari della risoluzione possono essere soltanto i dipendenti che hanno raggiunto - ma senza penalizzazioni - i requisiti per la pensione anticipata. Se si procede con la risoluzione va dato un preavviso di sei mesi. La novità è che i medici e gli altri dirigenti sanitari non possono essere “rottamati” prima dei 65 anni, mentre per i “primari” è previsto semplicemente che le disposizioni a loro “non si applicano”. Il comma 11 dell'articolo 72 della Legge 133/2008 (Riforma Brunetta) è stato completante riscritto, chiarendo in tal modo che la rottamazione non scadrà più a dicembre 2014, ma diventa una disposizione ordinamentale a regime. Il Decreto, inoltre, non abolisce l'articolo 22 della Legge 183/2010 che consente, a domanda dell'interessato, di poter rimanere in servizio se non si sono raggiunti i 40 anni effettivi di lavoro. A tal proposito si ribadisce che il l'art. 22 comma 1 della Legge 183/2010 ri-

Tabella 1. Come cambieranno i requisiti minimi per accedere al trattamento di vecchiaia e a quello anticipato. Dal 2016 l'adeguamento è stimato in quanto l'aumento effettivo dipenderà da quello comunicato dall'ISTAT (fonte: pensionioggi.it su dati ISTAT).

Requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità e anticipata						
Anno	Pensione vecchiaia			Pensione anticipata		
	Lavoratori dipendenti e autonomi	Lavoratrici pubblico impiego	Lavoratrici dipendenti settore privato	Lavoratrici autonome settore privato	Lavoratori	Lavoratrici
dal 2014	66 anni 3 mesi	66 anni 3 mesi	63 anni 9 mesi	64 anni 9 mesi	42 anni 6 mesi	41 anni 6 mesi
dal 2015	66 anni 7 mesi	66 anni 7 mesi	65 anni 7 mesi	66 1 mese	42 anni 10 mesi	41 10 mesi
dal 2018	66 anni 7 mesi					
dal 2019	66 anni 11 mesi				43 anni 2 mesi	42 anni 2 mesi
dal 2021	67 anni 2 mesi				43 anni 5 mesi	42 anni 5 mesi
dal 2023	67 anni 5 mesi				43 anni 8 mesi	42 anni 8 mesi
dal 2025	67 anni 8 mesi				43 anni 11 mesi	42 anni 11 mesi
dal 2027	67 anni 11 mesi				44 anni 2 mesi	43 anni 2 mesi
dal 2029	68 anni 1 mese				44 anni 4 mesi	43 anni 4 mesi
dal 2031	68 anni 3 mesi				44 anni 6 mesi	43 anni 6 mesi
dal 2033	68 anni 5 mesi				44 anni 8 mesi	43 anni 8 mesi
dal 2035	68 anni 7 mesi				44 anni 10 mesi	43 anni 10 mesi
dal 2037	68 anni 9 mesi				45 anni	44 anni
dal 2039	68 anni 11 mesi				45 anni 2 mesi	44 anni 2 mesi
dal 2041	69 anni 1 mese				45 anni 4 mesi	44 anni 4 mesi
dal 2043	69 anni 3 mesi				45 anni 6 mesi	44 anni 6 mesi
dal 2045	69 anni 5 mesi				45 anni 8 mesi	44 anni 8 mesi
dal 2047	69 anni 7 mesi				45 anni 10 mesi	44 anni 10 mesi
dal 2049	69 anni 9 mesi				46 anni	45 anni

guarda sia i direttori di struttura complessa sia i dirigenti medici e veterinari. Come detto in precedenza il Decreto mantiene una differenza tra dirigenti medici e direttori di struttura complessa; infatti, il comma 5 dell'art. 1, del Decreto-Legge n. 90 prevede la possibilità per i dirigenti medici (che non vale per i direttori di struttura complessa) di poter essere pensionati d'ufficio all'età di 65 anni, sempre che abbiano maturato 42 anni (41 per le donne) e sei mesi di contributi (riscatti compresi), «con decisione motivata alle esigenze organizzative, e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi», nonché con un preavviso di 6 mesi.

I requisiti standard per la pensione nelle PA per gli anni 2014 e 2015 restano fissati in 66 anni e 3 mesi per la vecchiaia e 42 anni e 6 mesi per il trattamento anticipato, mentre per gli anni successivi e precisamente dal 1° gennaio 2016 saranno soggetti all'adeguamento alla stima di vita ISTAT (pari a 4 mesi - si tratta però ancora di una stima non ufficiale), come riportato in tabella 1.

Importo dell'assegno previdenziale

Il rapporto diffuso dalla Ragioneria dello Stato alcune settimane ha evidenziato come i lavoratori che oggi

hanno tra i 20 e i 40 anni e che avranno un calcolo della pensione con il sistema contributivo, vedranno ridursi fortemente il tasso di sostituzione netto (cioè il rapporto tra il primo rateo di pensione e l'ultima retribuzione netta) rispetto al passato, secondo le proiezioni della Ragioneria dello Stato tra il 50 e l'80%. Nella migliore delle ipotesi, quindi, le pensioni saranno allineate alle prestazioni erogate in base al sistema retributivo, ma nella peggiore delle ipotesi ci sarà una forte contrazione. Sono tanti i fattori che incideranno sulla prestazione determinata con il sistema contributivo. In primo luogo entra in gioco la data




Figura 1. Tasso di sostituzione netto (%) per lavoratori dipendenti (fonte: www.pensionioggi.it).

Tabella 2. Requisiti che consentono il rispetto della decorrenza della prestazione entro il 31.12.2015 (fonte: www.pensionioggi.it).

Lavoratrici	Autonome	Dipendenti privato	Dipendenti pubblico
Req. contributivo	35 anni	35 anni	35 anni
Maturazione req. contributivo	entro 31.05.2014	entro 30.11.2014	entro 30.12.2014
Età necessaria	58 anni e 3 mesi	57 anni e 3 mesi	57 anni e 3 mesi
Ultima data di nascita utile	28.02.1956	31.08.1957	30.09.1957
Finestra mobile	18 mesi	12 mesi	12 mesi
Decorrenza assegno	01.12.2015	01.12.2015	31.12.2015

Tabella 3. Liquidazione del TSF.

Motivo cessazione	Termine	
Limiti di età	Non prima di 12 mesi	entro i successivi 3 mesi
Termine contratto a tempo determinato	Non prima di 12 mesi	entro i successivi 3 mesi
Pensione anticipata	Non prima di 24 mesi	entro i successivi 3 mesi
Pensione anzianità (quote maturate entro il 31/12/2011)	Non prima di 24 mesi	entro i successivi 3 mesi
Dimissioni/destituzione/licenziamento senza diritto a pensione	Non prima di 24 mesi	Entro i successivi 3 mesi
Decesso/ inabilità	Entro 105 gg	

del primo versamento: quindi diventa importante iniziare a versare presto. Ad influenzare il tasso di sostituzione è inoltre l'andamento del PIL (più crescerà il Paese più l'assegno previdenziale sarà succulento per il pensionato), l'andamento delle retribuzioni e, naturalmente, gli anni di

contribuzione versata. Se il PIL cresce dell'1% invece dell'1,5%, per esempio, il tasso di sostituzione nel 2050 si ridurrebbe di sei punti percentuali. A conferma dell'importanza del numero di anni di contribuzione, si tenga presente che lo stesso individuo, andando in pensione con 42 anni di contributi,

incasserebbe il 79% dello stipendio (figura 1).

Meno incerta è la situazione per chi è più vicino al pensionamento. Sempre in base alle elaborazioni della Ragioneria generale dello Stato, i dipendenti che si ritireranno nel 2020 con 36 anni di contributi e il minimo di anni di età potranno contare su un tasso di sostituzione del 73,6%, mentre un autonomo avrà il 69,7 per cento.

Opzione donna

La riforma Fornero del 2011 ha confermato fino al 31 dicembre 2015 la possibilità per le donne di andare in pensione prima, a patto di scegliere per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo. I requisiti restano quelli fissati dalla Legge 243/04 distinti per le donne che lavorano come dipendenti e per le autonome: rispettivamente, 57 anni e 58 anni, a cui bisogna aggiungere, dal 1° gennaio 2013, il primo aumento di tre mesi dovuto alla speranza di vita. In entrambi i casi resta uguale il requisito dell'anzianità contributiva pari a 35 anni. Per questa forma di pensione anticipata resta però in vigore il regime della finestra secondo cui l'assegno non viene erogato il mese successivo alla maturazione dei requisiti, ma dopo un periodo di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome. L'INPS ha chiarito che l'opzione per il contributivo è aperta sino al 31 dicembre 2015 a condizione che a questa data siano perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico (tabella 2). A tale data cioè deve anche essersi aperta la finestra mobile (Circolare INPS 35/2012). Questo significa che le lavoratrici dipendenti dovranno maturare i requisiti (57 anni e 3 mesi e 35 anni di contributi) entro il 30 novembre 2014; le dipendenti del pubblico impiego iscritte all'ex INPDAP entro il 30 dicembre 2014; le autonome entro il 31 maggio 2014 (ma servono qui 58 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi).

Tabella 4. Deroghe in base al Decreto-Legge 138/2011 e alla Legge 147/2013.

Tipo requisito maturato	Termine	
Limiti di età/limiti di servizio (40 anni) maturati entro il 12/08/2011	Entro 105 gg	
Pensione anzianità (quote) maturata entro il 12/08/2011	Non prima di 6 mesi	Entro i successivi 3 mesi
Limiti di servizio (40 anni) maturati entro il 31/12/2011	Non prima di 6 mesi	Entro i successivi 3 mesi
Limiti di età entro il 31/12/2013	Non prima di 6 mesi	Entro i successivi 3 mesi

Gli effetti della decurtazione

Per effetto del passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo le lavoratrici che optano per il regime in questione subiscono mediamente una decurtazione sull'assegno che oscilla intorno 25-30% rispetto a quanto avrebbero ottenuto con il sistema misto. Il taglio è tuttavia molto variabile a seconda dell'età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime.

Liquidazione del TFS

La prestazione viene liquidata d'ufficio dall'INPS Gestione dipendenti pubblici, sulla base della documentazione trasmessa dall'Amministrazione, senza la necessità di presentare domanda, nei seguenti termini stabiliti dall'art.3 del Decreto-Legge n.79/1997, come modificato dal Decreto-Legge 138/2011 e dall'art. 1 commi 484-485 della Legge 147/2013:

- in caso di cessazione per inabilità o decesso entro 105 giorni dalla data di cessazione (tabella 3);
- in caso di cessazione per limiti di età, per limiti di servizio (40 anni di anzianità contributiva maturata entro il 31/12/2011) e per termine del contratto a tempo determinato, decorsi 12 mesi dalla data di cessazione ed entro i successivi 3 mesi (termine complessivo 15 mesi, oltre il quale sono dovuti gli interessi);
- in tutti gli altri casi, decorsi 24 mesi ed entro i successivi 3 mesi (termine complessivo 27 mesi, oltre il quale sono dovuti gli interessi).

Deroghe

Per coloro che hanno maturato i requisiti contributivi e anagrafici per il pensionamento prima del 13/08/2011 (data di entrata in vigore del Decreto-Legge 138/2011) si applicano i termini previgenti:

- entro 105 giorni dalla data di cessazione per limiti di età, decesso, inabilità e limiti di servizio (40 anni);
- entro 270 giorni dalla data di cessazione per le altre cause.

Per coloro che hanno maturato i limiti di età o di servizio o sono cessati per termine del contratto a tempo determinato entro il 31/12/2013 si applica il termine previgente alla Legge 147/2013: decorsi sei mesi ed entro i successivi tre mesi.

Le deroghe si intendono nel senso che il requisito pensionistico maturato condiziona il termine di pagamento a prescindere dalla effettiva causale di successiva cessazione dal servizio (tabella 4).

Rateizzazione

La prestazione viene erogata entro i termini previsti con le seguenti modalità:

- l'indennità lorda di importo non superiore a Euro 50.000,00 in unica soluzione;
- l'indennità lorda di importo compreso tra Euro 50.000,00 ed Euro 100.000,00 in due rate:
- la prima rata di euro 50.000,00 lordi entro il termine previsto e la seconda rata, per la parte eccedente, dopo 12 mesi dalla prima scadenza;

- l'indennità lorda di importo superiore a Euro 100.000,00 in tre rate: la prima rata di Euro 50.000,00 entro il termine previsto, la seconda rata di Euro 50.000,00 dopo 12 mesi dalla prima scadenza e la terza rata, per la parte eccedente dopo ulteriori 12 mesi.

Per coloro che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31/12/2013 si applicano i limiti di importi previgenti alla Legge 147/2013:

- l'indennità lorda di importo non superiore a Euro 90.000,00 in unica soluzione;
- l'indennità lorda di importo compreso tra Euro 90.000,00 ed Euro 150.000,00 in due rate: la prima rata di Euro 90.000,00 lordi entro il termine previsto e la seconda rata, per la parte eccedente, dopo 12 mesi dalla prima scadenza;
- l'indennità lorda di importo superiore a Euro 150.000,00 in tre rate: la prima rata di Euro 90.000,00 entro il termine previsto, la seconda rata di Euro 60.000,00 dopo 12 mesi dalla prima scadenza e la terza rata, per la parte eccedente dopo ulteriori 12 mesi.

Prescrizione

Il diritto alla prestazione si prescrive in 5 anni dal momento in cui è sorto, e quindi dalla cessazione dal servizio per la prima liquidazione o dalla sottoscrizione del CCNL di competenza, nel caso di eventuali riliquidazioni. Ogni atto posto in essere dall'interessato dal quale si rilevi l'intenzione di avvalersi del diritto interrompe la prescrizione.

TFS ai superstiti

In caso di decesso in attività di servizio l'indennità maturata spetta, nell'ordine: coniuge superstite e figli; genitori; fratelli e sorelle se a carico dell'iscritto; agli eredi testamentari; agli eredi legittimi. Ogni categoria esclude quella successiva. Nel caso in cui il decesso avvenga successivamente alla data di cessazione, il TFS entra a far parte dell'asse ereditario e viene ripartito secondo le regole della successione.

*Segreteria Nazionale